



Settore pianificazione del territorio ed attività produttive
Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SAGRE, FESTE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANALOGHE NEL TERRITORIO COMUNALE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 38 del 27 maggio 2017**

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Soggetti organizzatori e durata**
- Art. 3 - Oneri a carico degli organizzatori**
- Art. 4 - Spazi**
- Art. 5 - Attività consentite e relative prescrizioni**
- Art. 6 - Presentazione domande e criteri di priorità**
- Art. 7 - Prescrizioni di sicurezza**
- Art. 8 - Responsabilità**
- Art. 9 - Esclusioni**
- Art. 10 - Sanzioni**
- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali**
- Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità**

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento

- 1.** Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme statutarie, le modalità di svolgimento nel territorio comunale, di sagre, feste popolari, feste religiose e più in generale, di tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale e tempi massimi di attuazione nonché le modalità per ottenere le necessarie autorizzazioni.
- 2.** Queste manifestazioni, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti tipici, possono costituire un veicolo importante di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici del territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni e delle realtà locali.
- 3.** Esse si dividono nelle seguenti tipologie:
 - a. sagre** che abbiano come propria finalità quella di qualificare uno o più prodotti eno-gastronomici tipici.
 - b. eventi eno-gastronomici** in cui la somministrazione di prodotti, comunque legati alla tradizione culinaria locale, è complementare al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 2. Soggetti organizzatori e durata

- 1.** L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e di organismi senza scopo di lucro che arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.
- 2.** I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e di eventi eno-gastronomici, sono gli enti pubblici, gli organismi religiosi, le associazioni ricreative, culturali, sportive, benefiche e del volontariato, le cooperative nonché le organizzazioni politiche e sindacali e gli altri soggetti senza scopo di lucro, purché regolarmente costituiti e stabilmente presenti e radicati nel territorio comunale.
- 3.** Ogni soggetto di cui al comma precedente potrà effettuare due manifestazioni oggetto del presente disciplinare per anno solare per un periodo massimo complessivo di 5 giorni, oltre ai giorni eventualmente necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e dovrà rispettare il seguente orario di svolgimento:
 - dalle ore 9:00 alle ore 01:00;
 - utilizzo impianti di riproduzione sonora dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, salvo deroghe disposte dall'Amministrazione.

Art. 3. Oneri a carico degli organizzatori

- 1.** L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei richiedenti, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'Amministrazione in caso di concessione di contributi e/o patrocini.
- 2.** Durante lo svolgimento della manifestazione dovranno essere osservate scrupolosamente le norme che regolano la tutela della quiete pubblica, delle occupazioni e del riposo delle persone e quelle relative alla pulizia dell'area ed allo sgombero di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, chiedendo eventualmente al

Servizio comunale competente la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. Al termine del periodo di concessione l'organizzatore provvederà alla rimozione delle strutture mobili e alla pulizia dell'area.

3. Rimane a carico degli organizzatori l'onere per l'allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi fatta salva diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

4. Il Servizio comunale competente, prima dello svolgimento della manifestazione e in funzione delle attività ammesse, richiederà agli organizzatori la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura di danni a terzi o al patrimonio comunale.

Art. 4. Spazi

1. Le sagre e gli eventi eno-gastronomici sono svolte su area pubblica. Quest'ultima è concessa tenendo conto degli impegni già assunti dal Comune e dai problemi di viabilità anche derivanti dal maggior afflusso nei periodi natalizio, pasquale, estivo ed in occasione di "ponti festivi". In particolare durante il periodo dal 1 luglio al 31 agosto le piazze cittadine destinate a parcheggi non possono essere concesse, salvo espressa deroga. Tali manifestazioni possono essere svolte, previo consenso dell'Amministrazione comunale, anche in aree diverse da quelle pubbliche purché a disposizione dell'organizzatore della manifestazione.

2. Nel caso in cui l'area individuata sia di pertinenza di mercati settimanali e giornalieri, l'organizzatore della manifestazione dovrà rapportarsi con il servizio preposto per concordare le modalità di utilizzo dell'area stessa, fermo restando che normalmente non potranno essere autorizzate soppressioni dei posteggi appartenenti ai suddetti mercati.

3. Le feste organizzate dai Quartieri cittadini devono essere svolte in uno spazio situato all'interno del quartiere, fermo restando quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Art. 5. Attività consentite e relative prescrizioni

1. Durante le manifestazioni sono ammesse, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, le seguenti attività:

- *somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande;*
- *mostre e vendite;*
- *raccolta fondi a scopo benefico;*
- *trattenimenti musicali e danzanti;*
- *manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza);*
- *spettacoli viaggianti e/o di arte varia.*

a. *somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande*

L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta alla presentazione di apposita SCIA da inviare al Comune, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per le aree cui si riferiscono. Essa non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

L'attività di somministrazione è svolta previo accertamento dei requisiti di sicurezza e

igienico-sanitari.

Relativamente alla somministrazione di bevande alcoliche dovrà essere limitata a quelle non superiori ai 21° di gradazione ed in ogni caso trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

La preparazione dei pasti potrà avvenire, oltre che nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni, anche in luoghi diversi e a cura di soggetti diversi dagli organizzatori, purché dotati dei requisiti richiesti dalla legge per la preparazione dei pasti.

Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ASUR.

Per l'attività di somministrazione l'organizzatore dovrà obbligatoriamente utilizzare piatti, posate, bicchieri e tovaglie in materiale eco-compatibile ed eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel menù proposto dovranno essere indicati gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell'Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute.

In caso di dolci e prodotti offerti dalle massaie del posto essi dovranno essere catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell'indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio di origine e alle caratteristiche dell'iniziativa.

b. *mostre e vendite*

E' consentita la vendita e/o l'esposizione di proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di approntare uno o più stands per vendere o esporre pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della propria attività.

c. *raccolta fondi a scopo benefico*

Alle Cooperative sociali, Associazioni, Comitati, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Onlus che partecipano alla manifestazione per l'esclusivo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico, è consentito distribuire beni/oggetti dietro corresponsione di un'offerta libera che può essere predefinita in un importo minimo a garanzia della copertura delle spese.

I soggetti di cui sopra devono indicare: la loro denominazione e la loro sede, comprensiva anche di numeri telefonici di riferimento. Nell'area assegnata dovranno essere altresì presenti persone identificabili con cartellini riportanti i loro nominativi oltre che l'incarico ricoperto nell'associazione stessa.

La raccolta fondi deve essere pubblicizzata come tale e pertanto i progetti e le finalità che l'Associazione intende perseguire devono essere riportati su opportuna cartellonistica o distribuzione di depliant informativi.

d. *trattenimenti musicali e danzanti*

La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità gli spettacoli possono essere soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del TULPS.

Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta prevalentemente una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste al fenomeno guardando l'evento così come gli è rappresentato.

Per intrattenimento invece si deve intendere ciò che è cagione di divertimento e che implica la partecipazione attiva all'evento.

e. manifestazioni di sorte locale: tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza

Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza possono essere promosse esclusivamente da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

Possono, altresì, essere organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997 n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

I soggetti che intendono svolgere le suddette manifestazioni devono attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente e presentare, almeno trenta giorni prima del suo inizio, apposita comunicazione all'AAMS, al Prefetto e al Sindaco.

f. spettacoli viaggianti e/o di artisti di strada

Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle feste, sagre, ecc. è consentita l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e/o l'attività dell'arte di strada, per la durata dell'evento, con le modalità e procedure previste dal regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti e sugli artisti di strada.

Qualora il programma della sagra o festa preveda anche l'installazione di dette attrazioni o di spettacoli di artisti di strada, dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita istanza di autorizzazione e/o comunicazione.

2. Le suddette attività, per essere ammesse, dovranno essere inserite dalla organizzazione nel programma della manifestazione allegato alla domanda e la cui durata non potrà eccedere quella della manifestazione stessa.

Art. 6. Presentazione domande e criteri di priorità

1. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni vanno presentate, previa verifica della disponibilità dello spazio richiesto, almeno 30 giorni prima della data dell'evento. E' data priorità sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- manifestazioni di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici della pesca e più in generale del nostro territorio;
- manifestazioni alle quali partecipano o sono coinvolte imprese/realità locali;
- manifestazioni che, storicamente, risultano essere di più risalente e radicata tradizione;
- numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione;
- numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
- ordine cronologico secondo la data di presentazione dell'istanza.

Art. 7. Prescrizioni di sicurezza

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione ed ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire il rispetto delle seguenti disposizioni in materia di sicurezza:

a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture , ecc. gli stessi dovranno possedere i prescritti requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti;

b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato;

c) tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra, senza arrecare danni alla pavimentazione;

d) le eventuali linee elettriche temporanee dovranno essere debitamente certificate da tecnico abilitato e accompagnate da progetto di realizzazione;

e) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente smaltiti secondo la normativa vigente in materia;

f) l'area interessata dalla manifestazione deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di emergenza e di pronto soccorso;

g) porre in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per i visitatori, le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati, lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo ed evidenziati da idonea segnaletica e provvedere eventualmente al servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso. Nella realizzazione delle uscite e dei percorsi di esodo deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie;

h) ai fini di prevenzione incendi dovranno essere rispettate le raccomandazioni, le indicazioni e i suggerimenti tecnici atti a limitare l'esposizione al rischio degli operatori e del pubblico, emanate dai Vigili del Fuoco.

2. Le attività rumorose previste nel programma (concerti, spettacoli e simili) devono rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti. Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di rumorosità devono essere specificatamente richieste dagli organizzatori.

3. Dovrà essere individuato e comunicato il nominativo del Responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio. In assenza di detta designazione, il Responsabile della sicurezza della manifestazione sarà individuato nella persona fisica richiedente l'autorizzazione.

Art. 8. Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari delle autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni e i soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso autorizzazione.

Art. 9. Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni:

- > gli eventi legati alla festa del Santo Patrono e alla festa della Madonna della Marina che mantengono la concomitanza con le rispettive ricorrenze,
- > le manifestazioni legate alla c.d. Notte Bianca o eventi analoghi;
- > le iniziative con finalità sociali, come raccolte fondi a scopo benefico, della durata massima di due giorni;
- > le iniziative organizzate direttamente dal Comune e quelle co-organizzate dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Art. 10. Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, le manifestazioni in oggetto svolte in difformità alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

2. Nel caso di violazione alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di quiete pubblica o di inquinamento acustico le autorizzazioni saranno revocate e/o le attività soggette a SCIA inibite e il soggetto organizzatore non potrà curare altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale per un periodo di anni due.

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

1. Le manifestazioni oggetto del presente atto sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

2. Le funzioni relative all'attuazione delle presenti disposizioni sono di competenza del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive in collaborazione con gli altri Servizi interessati, ai quali sono demandati gli adempimenti amministrativi necessari.

3. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti normative in materia.

5. Per l'anno 2017 le domande, le segnalazioni e le comunicazioni per manifestazioni oggetto del presente atto da svolgersi nel corso del suddetto anno vanno presentate, previa verifica della disponibilità dello spazio richiesto, almeno 15 giorni prima della data dell'evento e comunque d'intesa con l'ufficio competente.

Art. 12. Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di riferimento e copia dello stesso deve essere tenuta sempre a disposizione del pubblico, e resa accessibile per via telematica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale affinché chiunque possa prenderne visione ovvero estrarne copia.